



Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente «Regolamento concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e, in particolare, l'articolo 3, comma 6, secondo cui la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione;

Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare, gli articoli 678 e 1014 rubricati, rispettivamente, «Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari» e «Riserve di posti nel pubblico impiego»;

Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo»;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 2024 n.20, recante "Istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, in attuazione della delega conferita al Governo";

Visto, in particolare, l'art. 3, commi 2 e 3, del suddetto decreto legislativo 5 febbraio n.20 che stabilisce: *"Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Ufficio del Garante, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva" e "La relativa dotazione organica, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2026, è costituita da una unità dirigenziale di livello generale e una unità dirigenziale di livello non generale e 20 unità di personale non dirigenziale di cui 10 unità di categoria A e 10 unità di categoria B, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità del Garante. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso"*;

Visto il decreto legge 14.03.2025, n. 25, recante “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni”, convertito con modificazioni dalla Legge 9 maggio 2025 n. 69 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in data 13 maggio 2025 ed entrata in vigore il 14 maggio 2025), che prevede, all’art. art. 6 bis: *“L’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità è autorizzata, nei limiti della dotazione organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2024, a bandire i concorsi pubblici per l’assunzione di personale non dirigenziale, di cui all’articolo 3, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, con procedura selettiva per titoli ed esame orale, prevedendo una riserva di posti non inferiore al 10 per cento e non superiore al 30 per cento destinata ai soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e prevedendo, in ogni caso, un’adeguata valorizzazione della professionalità specifica di soggetti che abbiano maturato, nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un’esperienza di almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, presso le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o presso enti od organismi internazionali, nello svolgimento di attività specialistica in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità, anche in ambito sanitario, sociale e socio-assistenziale”*;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e, in particolare, gli articoli 3 e 18, comma 2, concernenti le quote d’obbligo a favore delle categorie protette;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore dei privi della vista per l’ammissione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e, in particolare, l’articolo 3, comma 4-bis, concernente i disturbi specifici di apprendimento;

Visto il decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilità, concernente le modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento ai sensi dell’articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216, recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica» e «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e della direttiva n. 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l’esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori»;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, concernente «Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Vista la deliberazione del Collegio dell'Autorità n. 2 del 28 gennaio 2026 avente ad oggetto "approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità";

Visto il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del personale del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visti la nota del 25 novembre 2025 con cui l'Autorità ha effettuato la comunicazione ai sensi dell'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e tenuto conto degli esiti;

determina

Articolo 1

Posti messi a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame orale, per il reclutamento di un contingente complessivo di **n.3** unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, con il profilo professionale di Assistente Specialista di segreteria e dei servizi interni, categoria B (Seconda Area Funzionale), posizione economica "F3", del CCNL del personale del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Il trenta per cento dei posti (nel caso di specie n.1 posto) è riservato ai soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 ai sensi dell'art. 6 bis del decreto legge 14.03.2025, n. 25, recante "Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni", convertito con modificazioni dalla Legge 9 maggio 2025 n. 69 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in data 13 maggio 2025 ed entrata in vigore il 14 maggio 2025).
3. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti è riservato, ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1014, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
4. Ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, senza demerito, è riservata una quota pari al quindici per cento dei posti, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Se la riserva non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dall'amministrazione oppure sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei.
5. Con riferimento alle riserve di cui al comma 3 e al comma 4 del presente articolo troverà applicazione la riduzione in misura proporzionale di ciascuna riserva, nel rispetto dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
6. Le riserve di legge e i titoli di preferenza, in applicazione della normativa vigente, sono valutati esclusivamente ai fini della formazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo articolo 9 del presente bando di concorso.

Articolo 2

Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti, che devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione che all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro:

a. cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

b. maggiore età;

c. godimento dei diritti civili e politici;

d. non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;

e. non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

f. non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;

g. idoneità fisica allo specifico impiego cui la procedura selettiva si riferisce;

h. possesso del titolo di studio di seguito indicato: diploma di istruzione secondaria di secondo grado quinquennale o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità, riconosciuto ai sensi della normativa vigente.

2. I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso scuole o altri istituti equiparati della Repubblica italiana. I candidati in possesso di titolo di studio rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da un Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, oppure sia stata attivata la procedura di equivalenza. Il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica all'indirizzo internet www.funzionepubblica.gov.it. In ogni caso, qualora il titolo straniero sia stato riconosciuto equipollente, sarà cura del candidato dimostrare l'equipollenza allegando alla domanda il provvedimento che la riconosce.

3. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello *status* di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici di cui al comma 1, lettera c), è riferito al Paese di cittadinanza. Per i candidati diversi dai cittadini italiani e dai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea il precedente punto d) si applica solo in quanto compatibile.

4. I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con riserva, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, del presente bando di concorso.

Articolo 3

Procedura concorsuale

1. Il concorso sarà espletato in base alla procedura di seguito indicata e che si articola attraverso:

a) una selezione per titoli, secondo la disciplina di cui al successivo articolo 6 del presente bando;

b) una prova orale, secondo la disciplina di cui al successivo articolo 7 del presente bando, riservata ai candidati che abbiano superato la selezione per titoli di cui alla lettera a).

La prova orale di cui alla precedente lettera b) si svolge in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione. Qualora l'Amministrazione riscontri impossibilità di assicurare lo svolgimento della prova secondo tale modalità, la stessa può avvenire in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino l'identificazione dei partecipanti, la regolarità e integrità della prova, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e, in ogni caso, la pubblicità della prova attraverso modalità digitali.

2. La commissione esaminatrice nominata può attribuire a ciascun candidato un punteggio massimo di **60 (sessanta) punti** e precisamente un punteggio massimo di **30 (trenta) punti per la valutazione dei titoli** e un punteggio massimo di **30 (trenta) punti per la prova orale**, secondo quanto previsto ai successivi articoli 6 e 7 del presente bando.

3. La commissione esaminatrice nominata redigerà la graduatoria finale di merito sulla base del punteggio complessivo di ciascun candidato, determinato dalla somma del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e nella prova selettiva orale.

4. I primi classificati nell'ambito della graduatoria finale di merito, in numero pari ai posti disponibili e tenuto conto delle riserve dei posti di cui al precedente articolo 1, saranno nominati vincitori e assegnati all'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità per l'assunzione a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal successivo articolo 11 del presente bando.

Articolo 4

Pubblicazione del bando e presentazione della domanda. Termini e modalità.

Comunicazioni ai candidati

1. Il presente bando sarà pubblicato sul Portale "inPA", disponibile all'indirizzo internet "<https://www.inpa.gov.it/>" e sul sito istituzionale della dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, all'indirizzo internet "<https://www.garantedisabilita.it/>".

2. Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNE/eIDAS, compilando il format di candidatura sul Portale "inPA", disponibile all'indirizzo internet "<https://www.inpa.gov.it/>", previa registrazione del candidato sullo stesso Portale. All'atto della registrazione l'interessato dovrà compilare il proprio *curriculum vitae*, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per la

partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di un domicilio digitale. La registrazione, la compilazione e l'invio online della domanda devono essere completati entro il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul Portale "inPA", disponibile all'indirizzo internet <https://www.inpa.gov.it/>. Tale termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello stesso.

3. La data di presentazione online della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal Portale "inPA" che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, improrogabilmente non consente più l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti revocate in modo integrale e definitivo, nonché prive d'effetto.

4. Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,00 (dieci/00 euro) sulla base delle indicazioni riportate sul Portale "inPA". Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro il termine di scadenza di cui al precedente comma 2. Il contributo di ammissione non è rimborsabile.

5. Nell'apposito modulo di presentazione della domanda, tenuto conto dell'effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ciascun candidato deve dichiarare negli appositi spazi, a pena di esclusione:

a) il cognome e il nome, il codice fiscale;

b) il luogo e la data di nascita;

c) di essere cittadino italiano o di essere cittadino italiano o di altro stato membro dell'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di essere titolare dello *status* di rifugiato ovvero dello *status* di protezione sussidiaria, o di essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);

d) l'indirizzo di residenza o di domicilio, se diverso dalla residenza, il proprio indirizzo PEC o un domicilio digitale allo stesso intestato e al quale intende ricevere le comunicazioni relative al concorso, unitamente a un recapito telefonico;

e) il godimento dei diritti civili e politici;

f) il possesso dell'idoneità fisica all'impiego;

g) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;

i) il possesso del titolo di studio richiesto ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, con indicazione dell'istituzione che lo ha rilasciato e della data del conseguimento. Se il titolo di studio è stato conseguito all'estero il candidato indica gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano o dichiara che provvederà a richiedere l'equiparazione;

j) di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;

k) il possesso di eventuali titoli da sottoporre alla valutazione di cui al successivo articolo 6 del presente bando;

l) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'articolo 8 del presente bando;

m) l'indicazione dell'eventuale titolarità delle riserve di cui all'articolo 1 del presente bando;

n) di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le informazioni, disposizioni e condizioni del bando.

6. I candidati dovranno inoltre dichiarare esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui all'articolo 2 del presente bando. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non sono presi in considerazione.

7. I candidati con disabilità dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione della propria necessità che andrà opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale "inPA" in formato pdf.

8. Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente alla data di scadenza di cui al precedente comma 7, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione medica che sarà valutata dalla commissione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile.

9. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) dovranno fare esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza che dovrà essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L'adozione delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio della

commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso, e comunque nell'ambito delle modalità individuate dal decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale "inPA" durante la fase di inoltro della candidatura in formato pdf.

10. Sarà assicurata la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni comprometterà la partecipazione al concorso. Le candidate in stato di gravidanza o allattamento dovranno specificare la propria condizione in apposito spazio disponibile sul format elettronico. La commissione esaminatrice, preso atto della documentazione pervenuta, a insindacabile giudizio adotterà le misure organizzative più idonee secondo quanto previsto dalla normativa vigente e senza pregiudicare la conclusione tempestiva della procedura. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale "inPA" durante la fase di inoltro della candidatura in formato pdf.

11. L'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati utilmente collocati in graduatoria. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

12. La mancata esclusione da ognuna delle fasi della procedura di reclutamento non costituisce, in ogni caso, garanzia di regolarità della domanda di partecipazione al concorso, né ha efficacia sanante dell'eventuale irregolarità della stessa.

13. L'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità non è responsabile in caso di smarrimento o di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dallo stesso circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva o irrituale comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.

14. Non sono considerate valide le domande redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente bando di concorso.

15. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione online, i candidati devono utilizzare esclusivamente, e previa lettura della guida alla compilazione della domanda presente in home page e delle relative FAQ, l'apposito modulo di assistenza presente sul Portale "inPA". Non è garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l'invio della domanda di partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non potranno essere prese in considerazione.

16. In caso di accertato malfunzionamento parziale o totale del Portale "inPA", attestato da apposito avviso pubblicato sul medesimo Portale, tale da impedire ai candidati l'utilizzo dello stesso per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il termine di

scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione sarà prorogato per un tempo corrispondente alla durata del malfunzionamento.

17. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario della prova e il relativo esito, è effettuata attraverso il Portale "inPA". Data e luogo di svolgimento della prova sono resi disponibili sul Portale "inPA" almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa.

Articolo 5

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice viene nominata dall'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. La commissione esaminatrice è competente per l'espletamento di tutte le fasi del concorso, compresa la formazione della graduatoria finale di merito. Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiunti per la valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche e digitali.
2. Secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la commissione esaminatrice può svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.
3. La commissione esaminatrice viene nominata nel rispetto dei principi della parità di genere, tra soggetti in possesso di requisiti di comprovata professionalità e competenza.

Articolo 6

Valutazione dei titoli

1. La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice, anche mediante il ricorso a piattaforme digitali.
2. La valutazione è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutati solo i titoli inseriti negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso e completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.
3. Alla selezione per titoli, a prescindere dal numero e dalla categoria cui i titoli si riferiscono, è assegnato un punteggio massimo di 30 (trenta) punti. La fase di valutazione dei titoli si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo di 19/30 (diciannove/trentesimi). E' ammesso alla successiva prova orale un numero di candidati pari a 10 volte il numero dei posti messi a bando. Sono, altresì, ammessi i candidati collocati in posizione ulteriore rispetto a tale numero, qualora abbiano conseguito il medesimo punteggio attribuito al candidato collocato all'ultimo posto utile (ex aequo).
4. Secondo quanto previsto nell'articolo 3, comma 3, del presente bando, il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli concorre fino alla metà al calcolo del punteggio complessivo della graduatoria finale di cui all'articolo 9 del presente bando.
5. Le tipologie dei titoli sono suddivise in tre categorie che prevedono l'attribuzione, all'interno di ciascuna categoria, dei seguenti punteggi massimi:

a) per i titoli di studio il punteggio massimo attribuibile è pari a **18 (diciotto)**, secondo i seguenti criteri:

- voto del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, titolo che consente l'ammissione al presente concorso:

- 1 punti: da 36/60 a 42/60 – da 60/100 a 74/100

- 3 punti: da 43/60 a 47/60 – da 75/100 a 87/100

- 5 punti: da 48/60 a 52/60 – da 88/100 a 92/100

- 7 punti: da 53/60 a 56/60 – da 93/100 a 96/100

- 9 punti: da 57/60 a 59/60 – da 97/100 a 99/100

-10 punti: 60/60 – 100/100 – 100 e lode;

- 1 punto per ogni laurea triennale, con esclusione di quelle propedeutiche alla laurea specialistica o laurea magistrale di cui al punto successivo;

- 2 punti: per ogni laurea specialistica, laurea magistrale anche a ciclo unico o diploma di laurea;

- 1 punto per ogni master universitario di I livello;

- 1,5 punti per ogni master universitario di II livello o diploma di specializzazione universitaria;

- 2 punti: abilitazioni professionali conseguite previo superamento di un esame di Stato;

- 3 punti: dottorato di ricerca;

- 0,50 punti: certificazione linguistica attestante la conoscenza della lingua inglese assimilabile al Livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue – QCER. Se il candidato ha più di una certificazione di lingua inglese viene presa in considerazione solo quella di livello più elevato;

- 0,50 punti per il possesso della ICDL (International Certification of Digital Literacy);

- 0,50 punti per il possesso di EIPASS (European Informatics Passport).

b) per i titoli professionali, il punteggio massimo attribuibile è pari a **12 (dodici)**, secondo i seguenti criteri:

- esperienza, anche non continuativa, di almeno ventiquattro mesi, maturata nell'ultimo quinquennio precedente alla data di entrata in vigore della Legge 9 maggio 2025 n. 69 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in data 13 maggio 2025 ed entrata in vigore il 14 maggio 2025) di conversione del decreto legge 14.03.2025, n. 25, recante "Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni", presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o presso enti od organismi internazionali, nello svolgimento di attività specialistica in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità, anche in ambito sanitario, sociale e socio-assistenziale:

- punti 6: da 24 mesi a 24 mesi e 14 giorni;

- punti 8: da 24 mesi e 15 giorni a 36 mesi e 14 giorni;

- punti 10: da 36 mesi e 15 giorni a 48 mesi e 14 giorni;

- punti 12: da 48 mesi e 15 giorni a 60 mesi.

- esperienza, anche non continuativa, di almeno ventiquattro mesi, maturata nell'ultimo quinquennio precedente alla data di entrata in vigore della Legge 9 maggio 2025 n. 69 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in data 13 maggio 2025 ed entrata in vigore il 14 maggio 2025) di conversione del decreto legge 14.03.2025, n. 25, recante "Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni", presso enti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nello svolgimento di attività specialistica in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità, anche in ambito sanitario, sociale e socio-assistenziale:

- punti 1: da 24 mesi a 24 mesi e 14 giorni;
- punti 2: da 24 mesi e 15 giorni a 36 mesi e 14 giorni;
- punti 3: da 36 mesi e 15 giorni a 48 mesi e 14 giorni;
- punti 4: da 48 mesi e 15 giorni a 60 mesi.

6. L'esito della valutazione sarà comunicato con l'ammissione o meno alla prova orale. Tale comunicazione avrà valore di notifica a ogni effetto di legge.

Articolo 7

Prova orale

1. L'avviso di convocazione per la prova orale e il diario con l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui si svolgerà è pubblicato sul Portale "inPA" almeno quindici giorni prima del suo svolgimento. L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

2. La prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare volto ad accertare la preparazione e la capacità professionale dei candidati nelle seguenti materie:

- elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento alla disciplina del pubblico impiego ed alla normativa sul procedimento amministrativo, sulla trasparenza e sull'anticorruzione;
- norme sulla tutela dei dati personali;
- elementi di diritto penale: reati contro la PA;
- Codice dell'Amministrazione Digitale (C.A.D.) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82 e ss.mm.ii;
- decreto legislativo 5 febbraio 2024 n.20 "Istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, in attuazione della delega conferita al Governo";
- Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall'ONU il 13 dicembre 2006 e ratificata in Italia con legge 3 marzo 2009, n.18;
- decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 "Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato";
- decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222 "Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227";

3. In sede di prova orale si procederà altresì all'accertamento:

- della conoscenza della lingua inglese, attraverso una conversazione che accerti le competenze linguistiche di livello almeno A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;
 - della conoscenza e dell'uso delle tecnologie informatiche e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché delle competenze digitali.
4. Alla prova orale è assegnato un punteggio **massimo di 30 (trenta) punti** e la prova si intenderà superata se è stato raggiunto il punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi).
6. La commissione esaminatrice si riserva di pubblicare sul Portale "inPA" contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione per la prova orale eventuali indicazioni di dettaglio in merito al suo svolgimento.
7. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore comporta l'esclusione dal concorso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, del presente bando.

Articolo 8

Preferenze e precedenza

1. A parità di merito, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, sono preferiti:
- a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
 - b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
 - d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscono di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
 - e) maggior numero di figli a carico;
 - f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
 - g) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
 - h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
 - i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
 - l) aver completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

o) minore età anagrafica.

2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, lettera d-bis) del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

3. I predetti titoli devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso.

Articolo 9

Stesura della graduatoria finale di merito

1. Ultimata la prova orale di cui al precedente articolo 7, la commissione esaminatrice stilerà e approverà la relativa graduatoria finale di merito, sommando il punteggio riportato da ciascun candidato nella selezione per titoli e nella prova orale.

Articolo 10

Validazione e pubblicità della graduatoria finale di merito e comunicazione dell'esito del concorso

1. La graduatoria finale di merito sarà pubblicata sul Portale "inPA" e sul sito istituzionale della dell'Autorità "<https://www.garantedisabilita.it/>" nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente".

2. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul Portale "inPA". Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

3. Avverso la graduatoria finale di merito è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

4. Dalla data di approvazione della graduatoria finale quest'ultima resta valida per anni 2 (due).

Articolo 11

Assunzione in servizio

1. Ai candidati vincitori è data comunicazione dell'esito del concorso attraverso la pubblicazione della graduatoria finale di merito. L'assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni. In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori, o di dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentreranno i candidati idonei non vincitori in ordine di graduatoria.

2. I candidati dichiarati vincitori del concorso oggetto del presente bando sono destinati all'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.

3. I candidati dichiarati vincitori del concorso oggetto del presente bando saranno assunti a tempo indeterminato nei ruoli del personale dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità con il profilo professionale di Assistente Specialista di segreteria e dei servizi interni, categoria B (Seconda Area Funzionale), posizione economica "F3", del CCNL del personale del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri", con riserva dell'amministrazione di controllare il possesso e la piena corrispondenza dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, secondo la disciplina vigente al momento dell'immissione in servizio.

4. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene instaurato mediante la stipula di contratto individuale di lavoro. Non si procede all'instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa in materia.

5. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso per accertarne l'idoneità fisica all'impiego.

6. Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito decade dall'assunzione.

Articolo 12

Accesso agli atti

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. Ai candidati sarà consentito accedere per via telematica agli atti concorsuali. L'avviso relativo alle modalità di accesso sarà pubblicato sul portale "inPA".

3. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase, da Formez PA, previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e l'estrazione di copie degli atti inerenti alla procedura medesima.

4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non consultabili *online* con le proprie credenziali, i candidati sono tenuti a versare la quota prevista dal «Regolamento per l'accesso ai documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito <http://formez.it> secondo le modalità ivi previste. All'atto del versamento occorre indicare la causale <<Accesso agli atti - Concorso pubblico, per titoli ed esame orale, per il reclutamento di un contingente complessivo di n.3 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità>>. La visione e/o il rilascio degli atti richiesti sono subordinati alla presentazione da parte del richiedente della ricevuta dell'avvenuto versamento.

5. Il Responsabile Unico del Procedimento è il dirigente della Direzione Concorsi Formez PA.

Articolo 13

Trattamento dei dati personali

1. Il titolare del trattamento (di seguito, il "Titolare"), tratta i dati personali relativi al presente bando (di seguito, il "bando di concorso") in conformità con il Regolamento UE 2016/679 (di seguito "RGPD"). Le ulteriori informazioni relative al trattamento dei dati personali effettuato attraverso il Portale "inPA" sono presenti sul sito web del Portale al link "Privacy Policy" presente in calce al sito <https://www.inpa.gov.it/privacypolicy/>.
2. I dati personali dell'interessato sono raccolti mediante domanda di partecipazione alla procedura di selezione e saranno trattati esclusivamente al fine dell'espletamento delle attività connesse al bando di concorso.
3. La base giuridica del trattamento è l'assolvimento degli obblighi di legge al quale è soggetto il Titolare (articoli 35 e 35-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, bando di concorso), ai sensi dell'articolo 6, par. 1, lett. c), RGPD.
4. Ulteriore finalità del trattamento è la tutela da parte del Titolare dei propri diritti e interessi, anche ai fini dell'esercizio del diritto di difesa la cui base giuridica risiede all'articolo 6, par. 1, lett. f), RGPD.
5. I dati personali sono raccolti direttamente presso l'interessato e, nel caso in cui sia imposto per legge o dal presente bando, sono raccolti presso soggetti terzi, ove sia necessario effettuare le apposite verifiche in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione al presente concorso.
6. Il trattamento dei dati personali è effettuato mediante l'ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici atti a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali.
7. I dati personali sono trattati per conto del Titolare solo da:
 - a) soggetti autorizzati al trattamento che hanno ricevuto apposite istruzioni da parte del Titolare;
 - b) soggetti terzi che agiscano per conto del Titolare, solo ove questi ultimi siano stati appositamente nominati Responsabili del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del RGPD.
 - c) soggetti terzi qualificati come titolari autonomi del trattamento, qualora la comunicazione sia prevista da obblighi di legge ovvero dal bando di concorso all'esito della relativa procedura.
8. I dati personali dell'interessato non sono trasferiti in territorio Extra UE.
9. Salvo quanto previsto nell'informativa privacy del Portale "inPA", i dati personali sono trattati dalla compilazione della domanda di candidatura fino alla conclusione della procedura di concorso. Successivamente, il Titolare conserva i dati personali unicamente per l'assolvimento degli ulteriori obblighi di legge e per tutela dei propri diritti e interessi, anche in sede giudiziale e stragiudiziale, entro il termine di prescrizione previsto dalla normativa di settore. Scaduti i rispettivi termini, i dati personali sono cancellati e/o resi anonimi in modo da impedire, anche indirettamente, l'identificazione dell'interessato.
10. Il conferimento dei dati personali da parte dell'interessato è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
11. Per il perseguimento delle sopraindicate finalità, il titolare tratta, altresì, categorie particolari di dati personali (come previsto dall'articolo 2, del bando di concorso, rubricato "Requisiti per l'ammissione"), ai sensi dell'articolo 9, par. 2, lett. g) ed f) e dell'articolo 10, del RGPD.

12. Nessun dato trattato sarà soggetto a processo decisionale automatizzato e, in particolare, nessun dato trattato sarà soggetto ad attività di profilazione.

13. I dati personali raccolti non sono oggetto di diffusione salvo nei casi previsti dalla legge, in conformità alle delibere dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

14. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile ai seguenti indirizzi: pec: garantedisabilita@pec.it; peo: rpd@garantedisabilita.it.

15. L'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del RGPD, può esercitare in ogni momento i suoi diritti, ove applicabili, nei confronti del Titolare, rivolgendo le relative istanze ai seguenti indirizzi: pec: garantedisabilita@pec.it; peo: segreteria@garantedisabilita.it.

16. L'interessato può esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Articolo 14

Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia.

2. Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

3. Resta ferma la facoltà dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale.

Il Direttore Generale Ufficio del Garante
Ing. **Ciro Verdoliva**